REGOLAMENTO (CE) N. 1016/98 DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1998

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ([1]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ([2]),

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ([3]), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/97 ([4]), e in particolare l'articolo 7,

considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1337/97 della Commissione ([5]);

considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dall'8 al 14 maggio 1998, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1337/97, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 53,74 ECU per tonnellata.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 15 maggio 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

([1]) GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.
([2]) GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.
([3]) GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.
([4]) GU L 287 del 21. 10. 1997, pag. 14.
([5]) GU L 184 del 12. 7. 1997, pag. 1.